



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 25 settembre 1997
Rif. P/CR.c/3764

CIRCOLARE N° 83

OGGETTO: Previsioni sulla portata innovatrice dell'art. 24 della legge 7 agosto 1997 n. 266

Il Consiglio Nazionale, in considerazione della portata innovatrice dell'art. 24 della recente legge 7 agosto 1997 n° 266 che ha abrogato l'art. 2 della legge 1815/1939, ritiene utile informare gli iscritti circa la difficoltà che sembrano delinearsi in applicazione della norma stessa e sulle iniziative in atto da parte dello scrivente C.N. e del CUP.

Occorre sottolineare che, come prima e del tutto intuitiva impressione in mancanza dell'emanando decreto del Ministero di Grazia e Giustizia previsto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della citata legge (art. 24, 2° comma), l'abrogazione secca dell'art. 2 della legge 1815/1939, non accompagnata da alcuna altra disposizione in ordine, in particolare, all'efficacia precettiva degli artt. 1 e 7 della stessa legge, comporterà notevoli problemi sotto il profilo dell'applicazione pratica della nuova norma.

Infatti, a mente dell'art. 1 della legge 1815/1939, il quale –sarà bene ripeterlo– non ha subito alcuna modifica a seguito della legge 266/97, "... le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e dei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati".

Sembra, quindi, delinearsi una certa difficoltà per i soggetti interessati a costituire vere e proprie società (come tali caratterizzate da un certo grado di spersonalizzazione nei rapporti con i clienti) aventi come oggetto sociale l'esercizio di attività professionali, stretti tra la possibilità di esercitare la professione sotto forma di società e gli obblighi (la cui violazione è peraltro sanzionata penalmente ex art. 7 della legge 1815/1939) di cui all'art. 1 citato.

Come si vede la norma in commento appare ad una prima analisi del tutto inadeguata

a fornire al professionista i più elementari strumenti per una sua corretta applicazione. Da un lato, infatti, elimina il divieto di cui all'abrogato art. 2, ma dall'altro mantiene in vita tutta una serie di vincoli che, di fatto, non permettono un'agevole applicazione della novità normativa con il rischio che la stessa rimanga lettera morta.

Ci si augura che in sede di emanazione del decreto di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n° 266, contenente "i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815", il Ministro competente ponga rimedio a tale incongruenza, stabilendo con chiarezza i limiti cui dovranno attenersi i professionisti interessati all'esercizio in forma societaria della professione.

Coerentemente con quanto sopra, in ambito CUP è stato elaborato un primo sintetico documento, già trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia, il cui contenuto, di seguito riportato, riguarda l'abrogazione del divieto di cui all'art. 2 della legge 1815/1939 nonché le società tra professionisti.

Questo il testo:

"Con riferimento all'incontro dello scorso 6 agosto sul tema in oggetto e nella consapevolezza del carattere di urgenza che la questione riveste, intendiamo offrire un primo contributo di riflessione nei termini che seguono:

A. In via preliminare, occorre sottolineare che la legge 7 agosto 1997 n. 266 (legge Bersani) interviene inopinatamente in tema di società professionali, con una disposizione (art. 24) che non risulta adeguata alla natura della prestazione professionale ed alle tradizionali e necessarie garanzie che questa deve fornire. Per un verso, l'abrogazione del divieto di costituire società tra professionisti e, per altro verso, la previsione di un decreto ministeriale che fissi i requisiti per l'esercizio delle attività professionali, limitano l'ambito di azione del Ministro che dovrà emanare il decreto. E' pertanto necessario che l'auspicata legge sulle professioni ponga rimedio all'incongruenza della grave situazione che è venuta a determinarsi.

B. Qualsiasi normativa in tema di società tra professionisti deve applicare alcuni principi che possono essere sinteticamente e sommariamente riassunti negli elementi di base appresso indicati. Gli stessi principi devono poi trovare applicazione in una ulteriore normativa che tenga conto delle caratteristiche specifiche dei settori professionali (tecnico, amministrativo, legale, sanitario).

Tra i principi basilari vanno indicati come prioritari:

1. La forma societaria è un importante mezzo di cui le professioni da sempre sentono l'esigenza, per poter adeguare alla realtà odierna la funzionalità e l'efficacia della propria attività. Essa deve tuttavia limitarsi tassativamente a delineare le modalità di esercizio dell'attività professionale e non deve assolutamente rappresentare uno strumento di elusione della sua natura e delle garanzie per la collettività insite nella prestazione professionale né, tantomeno un pretesto per legittimare surrettiziamente l'attività di soggetti privi di qualifica professionale e morale.

2. Le garanzie offerte dalla prestazione del singolo professionista devono quindi essere inderogabilmente assicurate anche dalle prestazioni svolte in forma societaria: responsabilità personale, nessuna forma di anonimato diretto o indiretto, sistematica verifica della sussistenza delle condizioni di abilitazione, assenza di condizionamenti esterni, che possano pregiudicare la qualità, controllo deontologico, e così via.

3. La società professionale deve essere pertanto costituita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi, con esclusione di tutte le forme di anonimato e di partecipazione capitalistica, tipiche di

produzione e commercio di beni

4. Particolare importanza riveste l'aspetto delle incompatibilità dei singoli soci, che vanno estese all'intera compagine societaria.

5. Devono essere ammesse (e favorite) le società interprofessionali, nel rispetto delle competenze specifiche che devono sussistere in capo ai singoli soci.

6. Sia le società sia i singoli soci devono essere soggetti alla legislazione in tema di Ordini Professionali, Albi, Deontologia, sistemi previdenziali e, più in generale, alla normativa professionale."

Questo Consiglio Nazionale, con riferimento alle iniziative in atto, opererà di concerto con gli altri Consigli Nazionali, anche in ambito CUP, per la tutela in ogni sua forma dell'attività professionale.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro De Paola", is written over the right side of the seal.

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 agosto 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1997, n. 266. *(3/27 GI-A aut. 2h)*
Interventi urgenti per l'economia Pag. 3

LEGGE 7 agosto 1997, n. 267.
Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1997, n. 268.
Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1997, n. 269.
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali Pag. 62

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 luglio 1997.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Klizia a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 65

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 26 febbraio 1997.
Determinazione del costo per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta - anno 1997 Pag. 65

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 28 maggio 1997.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Salemi Pag. 66

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisporre e approvare i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi una volta decorso tale termine.

4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 24.

(Norme in materia di attività di assistenza e consulenza)

1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 25.

(Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci» sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi».

Art. 26.

(Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni)

1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e